

Extra Ho nota dd 18/11/2021



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Udine

▪ Attività di ristorazione

L'art. 2, comma 4, lett. c) del sopra citato disposto normativo prevede siano *"sospese le attività dei servizi di ristorazione, ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale..."*. Consente tuttavia *"la sola ristorazione con consegna a domicilio ..."* nonché, dalle ore 5.00 *"fino alle 22.00, la ristorazione con asporto"*.

Con riferimento alla ristorazione negli alberghi, la norma prevede che continui ad essere *"consentita, senza limiti di orario, la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano alloggiati"*. Qualora le strutture ricettive e alberghiere siano prive di attività di ristorazione propria ma abbiano stipulato convenzioni con ristoranti esterni, la somministrazione in convenzione dei pasti può continuare ad essere garantita solo tramite domiciliazione o con asporto.

Stesse regole valgono per le attività di ristorazione che, sulla base di apposite convenzioni stipulate con aziende, forniscano pasti al personale delle aziende stesse. Anche in tale caso la ristorazione può continuare ad essere garantita solo tramite domiciliazione o con asporto.

Nel *solo* caso in cui la *convenzione stipulata con un'azienda preveda la somministrazione di pasti a personale dell'azienda stessa* che, per ragioni oggettive, non abbia la possibilità di ristorarsi in un luogo al chiuso o comunque riparato (*quale il personale di cantieri edili, stradali e analoghi*), ricorrendo i presupposti di necessità, la somministrazione dei pasti può avvenire all'interno dell'esercizio convenzionato, a condizione che *"vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio"* e il ristoratore tenga un elenco nominativo del personale aziendale cui vengono somministrati i pasti, da esibirsi alle Forze dell'Ordine in caso di controllo.